

DCCCXXVII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 21 DICEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.
Congedi	34429
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):	
Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità atmosferiche dell'estate e autunno 1951. (2329);	
DI VITTORIO ed altri: Provvedimenti per le popolazioni colpite da disastri naturali. (2325)	34431
PRESIDENTE	34431
PUGLIESE, <i>Relatore</i> 34431, 34439, 34440, 34441, 34443, 34444, 34445, 34446, 34447, 34448, 34449, 34450	
FANFANI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . 34433, 34438, 34440, 34445, 34446, 34448, 34449, 34450	
CAVALLARI 34437, 34440, 34441, 34444, 34445, 34447, 34448	
GERMANI	34439
SPOLETI	34441, 34449
ZANFAGNINI	34442, 34443
VANONI, <i>Ministro delle finanze e ad interim del tesoro</i>	34443
LOMBARDI RICCARDO	34449
TREMELLONI, <i>Presidente della Commissione</i>	34450
Proposta di legge (Svolgimento):	
PRESIDENTE	34429
WALTER	34429
TESSITORI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	34431
Per l'esame di un disegno di legge:	
PECORARO	34450
PRESIDENTE	34451

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Chatrian, Larussa e Natali Lorenzo.

(I congedi sono concessi).

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa del deputato Walter:

« Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ».

L'onorevole Walter ha facoltà di svolgerla.

WALTER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo di dover dire molte parole per convincere la Camera della opportunità di prendere in considerazione la mia proposta di legge, la quale, data la materia di cui tratta e la necessità di andare incontro a una categoria delle più disagiate, non troverà, io penso, alcuna opposizione.

La proposta tende ad aprire alcuni termini già scaduti della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente le pensioni di guerra. Dagli articoli 56, 72 e 117 di detta legge è prevista la concessione di un assegno di previdenza di 42 mila lire annue alle vedove e ai genitori dei caduti a decorrere dal 1° marzo 1950, purché la domanda relativa sia arrivata al Ministero entro il 31 agosto 1951. Purtroppo, solo una parte irrilevante di tali domande sono giunte tempestivamente, perché molti degli interessati, specialmente quelli che abitavano in montagna e in campagna, non avevano avuto sentore del disposto della legge.

Il rappresentante del Governo mi dirà che a tutti i comuni era stato tempestivamente inviato un apposito manifesto, ma,

La seduta comincia alle 11.

FABRIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri. (È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

o per l'incuria degli impiegati o perché in alcuni comuni non esiste nemmeno l'albo apposito, in frequenti casi tale manifesto non è stato affisso. Io ho trovato persino dei sindaci e dei segretari comunali che, pur avendo ricevuto il manifesto stesso, non conoscevano affatto la legge: come si può pretendere che ne siano venute a conoscenza tante povere vedove e madri? Passa del tempo, vengono a sapere che qualcuno del centro ha già avuto questo beneficio, ed allora corrono a destra e a sinistra, fanno la domanda, ma questa domanda arriva a Roma ed è intempestiva, ed allora ricorrono a noi deputati.

Alcuni chiedono di avere gli assegni con gli arretrati, come l'ha avuto qualcun'altro che fece la domanda in tempo utile.

Per un senso di comprensione e di giustizia, l'articolo 1 apporta una modifica all'articolo 117 della legge del 1950, sostituendo al quinto comma, alle parole « al termine di un anno », le altre « nel termine di due anni ».

L'articolo 2, invece, intende rimediare ad un inconveniente della legge. Esso dice che alle vedove in possesso di pensione è concesso un assegno di previdenza di annue 42 mila lire quando abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età.

Nella legislazione vigente l'articolo non è chiaro se le madri vedove possono godere di questo beneficio. Le vedove che godono dell'assegno di previdenza non possono essere che quelle della guerra 1915-18, le quali, per la verità, costituiscono un numero assai esiguo. Le madri vedove, invece, le uniche che potrebbero fruire della predetta previdenza, ne sono escluse, perché vige l'articolo 72 per esse, che dice: « ai genitori in possesso di pensione di guerra è concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000 quando abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età ». È evidente quindi che l'articolo 56 concede l'assegno a pochissime vedove della guerra 1915-18 e quasi a nessuna o a ben poche della ultima guerra.

D'altra parte si rileva che è assurdo che, mentre al padre viene concessa la pensione a 57 anni, sei mesi e un giorno e alla madre vedova e alla vedova è concessa la pensione senza limite di età, per l'assegno di previdenza si debba attendere che questa madre vedova compia il sessantacinquesimo anno di età. Poche di queste povere donne raggiungeranno questo limite, ed è per questo che il mio progetto di legge intende modificare l'articolo 2, concedendo l'assegno di previdenza alle madri vedove che raggiungono il sessantesimo anno di età anziché il sessantacinquesimo.

La legge sul riordinamento delle pensioni di guerra (n. 648) ha portato sensibili miglioramenti. Le categorie meno beneficiate sono quelle delle vedove e dei genitori dei caduti in guerra. La pensione ad un genitore di un caduto, ad una madre vedova, è salita da lire 1800 mensili, a circa 2.400: poca cosa per coloro che hanno dato uno o due figli alla patria! Concediamo almeno questo beneficio dell'assegno di previdenza al raggiungimento del 60° anno di età, anziché del 65°.

Un altro assurdo è rappresentato, nella legge n. 648, dall'articolo 119. Mentre, infatti, esso prevede che, su domanda degli interessati, siano sottoposte a revisione le pratiche di pensione comunque definite negativamente relative ad infortunati civili, in cui non vi sia colpa degli infortunati stessi, per esplosione di ordigni bellici, al terzo comma si legge: « L'istanza di revisione deve essere presentata al Ministero entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sotto pena di decadenza ».

In questo brevissimo tempo, pochi hanno potuto presentare la domanda, e negli uffici delle pensioni per gli infortunati civili molte domande sono state accantonate.

L'assurdo è che, mentre l'articolo 117, al quarto comma, riapre i termini per cinque anni dalla pubblicazione della legge, così che molti infortunati che non hanno presentato domanda perché sapevano che sarebbe stata respinta dalla vecchia legge, oggi la possono presentare in virtù di questa proroga e hanno tempo ancora altri 4 anni a presentare la domanda e sono sicuri di avere la pensione, per coloro invece che hanno avuto una risposta negativa, in quanto erano trascorsi quei 90 giorni, le pratiche sono considerate definitivamente decadute.

Onorevole sottosegretario, non è possibile lasciar sussistere questo stato di cose! Il termine di 90 giorni dovrebbe essere modificato nel senso che, come sono ritenute tempestive fino a 5 anni dall'entrata in vigore della nuova legge le domande per questo nuovo beneficio, così lo siano anche quelle di riesame che tendano ad ottenere lo stesso beneficio.

Onorevoli colleghi, siamo alla vigilia del Natale. Ho visto in questi giorni i negozi di Roma — e così sarà per tutte le altre città — pieni di ogni sorta di cose. Penso a quanti tacchini saranno sacrificati nei banchetti, a quanti « Motta », a quanti « Alemagna » saranno consumati. E penso a queste povere vedove, a queste madri vedove che hanno una pensione mensile equivalente al costo di un « Motta » o di un « Alemagna »; e penso

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

che il prezzo di un tacchino o di un fagiolo supera di tre o quattro volte queste misere pensioni!

A queste disgraziate che non possono, non dico banchettare, ma nemmeno mangiare una volta al giorno per sfamarsi, concediamo i benefici di cui tratta la mia proposta di legge, e saremo sicuri che anche nei loro casolari, nei loro tuguri, la notizia che vi è una speranza di un minimo di miglioramento rappresenterà una vera letizia per le feste natalizie.

Per i motivi che ho esposto, confido che vorrete onorare della vostra presa in considerazione la mia proposta di legge. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TESSITORI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Walter.

(*È approvata*).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Seguito della discussione dei provvedimenti per le popolazioni colpite da disastri naturali.

PRESIDENTE. Ieri è stato approvato il primo di tre provvedimenti per le popolazioni colpite dalle recenti alluvioni. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione degli altri due: disegno di legge: Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità atmosferiche dell'estate e dell'autunno 1951; proposta di legge Di Vittorio ed altri: Provvedimenti per le popolazioni colpite da disastri naturali.

Come la Camera ricorda, ieri è stata chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PUGLIESE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella esauriente discussione generale nessuno degli oratori, che avevano parlato prima di ieri, aveva mosso alcuna critica sul disegno di legge contenente provvedimenti in agricoltura; cosicché ci eravamo illusi di credere che tale disegno di legge fosse, se non proprio perfetto, almeno rispondente alle necessità del momento. E poiché nulla sorge improvvisamente, così come Minerva armata dal cervello di Giove, credevamo che si potesse dare atto al Governo, alla Commis-

sione, a tutti coloro che vi avevano con diligenza e con cura collaborato, di avere creato un ottimo strumento legislativo.

Ma, se questa è, forse, l'opinione di quasi tutta la Camera, non è, evidentemente, quella di un oratore di estrema sinistra, dell'onorevole Miceli, il quale ha espresso parere discorde; non solo, ma si è lasciato andare ad affermazioni così contrarie alla verità, che occorre smentirle. Come già ieri ha notato il collega Garlato, egli ha affermato che i mezzi messi a disposizione di questa legge sono assolutamente irrisori e ha precisato che, se i danni all'agricoltura si aggirano sui 60 miliardi, i 10 miliardi non bastano assolutamente.

Nessuno dice che i 10 miliardi siano molti; ma l'onorevole Miceli non ha tenuto, evidentemente, conto che i 5 miliardi di contributo in capitale corrispondono a maggior volume di opere, così com'è per i 5 miliardi per i lavori di bonifica, e che i 400 milioni di contributo sugli interessi dei mutui, che gli agricoltori andranno a contrarre, corrispondano a molti miliardi. E — quello che è più grave — ha dimenticato la perseveranza con la quale chi vi parla e la Commissione tutta hanno chiesto ed ottenuto che ci fosse da parte del Tesoro la garanzia che gli sportelli degli istituti di credito non rimanessero chiusi alla richieste degli interessati. E l'onorevole Miceli ha volutamente dimenticato che si è ottenuto quell'agganciamento al prestito, che apre la possibilità e dà la certezza di maggiori finanziamenti.

Sgombrato così il terreno della maggiore critica, veniamo alle altre.

L'onorevole Miceli ha detto che non si è affrontato il problema principale della sistemazione idraulica e della sistemazione montana. L'onorevole Miceli sa che si è parlato dell'una e dell'altra; ed io non ho che da ripetere, a proposito di quest'ultima, quanto ho detto nella relazione scritta e che è stato, in parte, letto ieri dall'onorevole Pajetta. Io ho scritto: « Se, come si diceva, le caratteristiche dei fenomeni sono diverse, due sono le cause comuni: deficienza o mancanza di sistemazione montana e disboscamento. A questo, che è problema di fondo, è stato annunciato che si provvederà con un organico piano, che esce dai limiti del provvedimento che abbiamo in esame. Non ci resta che attendere, con l'augurio che esso sia saggiamente predisposto, adeguatamente finanziato, sollecitamente votato ed onestamente eseguito ».

Non intendo, quindi, volutamente affrontare le argomentazioni che egli ha fatto in proposito — popolamento o spopolamento del-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

la montagna — giacché intendo affrontarle in altra sede. In questo momento, quindi, discutiamo di questa legge. Qui si tratta di provvedimenti d'urgenza e nulla mi pare sia stato trascurato o non previsto, avendo presenti sia il testo governativo, sia il testo presentato dagli onorevoli Di Vittorio, Santi e Novella, di cui gli articoli 1, 3, 7, 8, 9 hanno trovato lergo posto nei testi presentati dalla Commissione.

Sono state aumentate le percentuali del contributo in capitale, portandole rispettivamente dal 55, 45 e 35 per cento (a favore delle piccole, medie e grandi industrie) al 67, 52 e 40 per cento. Si è stabilito, proprio per sovvenire quella categoria di piccoli proprietari di terra di cui parlava ieri l'onorevole Miceli, di dare ad essa fino al 70 per cento del valore che i terreni avevano prima delle alluvioni. Si è stabilito un anticipo del 20 per cento sui contributi ai piccoli agricoltori entro otto giorni dall'inizio delle opere, onde vincere la forza di inerzia della prima fase.

Si è pensato anche alla protezione dei fittavoli, dei mezzadri e dei compartecipanti da eventuali tentativi di rescissione del contratto che potessero sorgere, onde evitare che una condizione di disagio possa determinare situazioni ancora più penose per i concessionari.

Si è ancora stabilito — ove si tratti di piccole aziende — che lo Stato possa venire incontro cumulativamente, col contributo in capitale e col contributo sugli interessi di mutui.

Potrei continuare, ma bastano questi esempi per dire che voler affermare, come è stato affermato, che ancora una volta trattasi di una legge contro i piccoli, non è certamente una manifestazione di buona fede.

Ma l'onorevole Miceli ha ancora incalzato: Non avete voluto — egli ha detto — rendere obbligatorie per i proprietari le opere di ripristino, perché volete profittare dell'alluvione per rimandare *sine die* la riforma agraria. Quest'ultima affermazione — mi si consenta — è addirittura aberrante. Egli sa meglio di tutti le difficoltà in cui dovrà dibattersi la proprietà privata per riprendersi, e non potevamo così alla leggera imporre un termine di sei mesi per la ricostruzione. Egli sa pure che la proroga dei termini per le espropriazioni è, in alcune zone allagate, più che giustificata dai necessari accertamenti sulla nuova consistenza di alcune proprietà; e sa, infine, che per i proprietari poco attivi vige la legge sulle terre incolte o insufficientemente coltivate.

Dulcis in fundo, l'onorevole Miceli ha parlato anche di delega al Governo che noi diamo con questa legge. Mi scusi, ma egli ha confuso i poteri dell'esecutivo, cioè del Governo, con la delega a legiferare, che è un'altra cosa.

Detto ciò, mi pare che nulla resti della serrata critica fatta alla legge, tranne la nota affermazione sulle spese della difesa militare, ripresa ieri dall'onorevole Pajetta e, più a lungo, dall'onorevole Lombardi. Ma su questo terreno non vi è alcuna possibilità di intesa, giacché noi siamo convinti che primo dovere di uno Stato degno di questo nome sia la difesa del proprio territorio. Del resto, gli onorevoli Miceli e Pajetta avrebbero potuto approfondire il loro esame nei loro frequenti viaggi in Russia, domandando ai loro accompagnatori le cifre del bilancio militare dell'Unione Sovietica.

CAVALLARI. In Russia fanno delle opere civili quali ella nemmeno immagina!

GARLATO. Andateci, per non più tornare! (*Rumori all'estrema sinistra*). ✕

PUGLIESE, *Relatore*. Ma veniamo al sodo. Urge ricominciare a lavorare nell'agricoltura, ed urge, come è stato autorevolmente detto, rimboccarsi le maniche. Con l'attuale progetto, io ritengo che si possa celermente riprendere l'opera di ricostruzione dei campi, e perciò a nome della Commissione, ne propongo l'approvazione all'Assemblea.

Permettetemi, a questo punto, onorevoli colleghi, di ricordare che durante la mia visita alle zone colpite della mia regione, tante cose ho visto: ho visto le macerie di Nardodipace, dove le case, che non erano ancora crollate o che non erano ancora state inghiottite dalle frane, venivano abbattute perché pericolanti, e la gente sfollava tristemente portandosi dietro quello che poteva, poveri cenci e poche masserizie. Ho visto nell'edificio scolastico di Fabrizia giacere su pagliericci, in agglomerati promiscui, gli sfollati di Reggio Calabria. Ho visto nel carcere di Caulonia, questa volta aperto e senza secondini, donne e bambini mangiare al lume di una lampada ad olio. Ho visto contadini piangere per non aver ritrovato alcuna traccia del loro campicello inghiottito letteralmente dalle frane. Ho visto cime di ulivi e di aranci che non volevano e non vogliono morire, coperti di alti strati di pietra e di sabbia sterile, piante che sembravano chiedere l'intervento dell'uomo per rivivere.

Tante cose ho visto che non riuscirò a dimenticare, e che porranno un velo di tri-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

stezza alla letizia dei giorni prossimi, a cui, come voi, ansiosamente penso per potere nella mia modesta casa trascorrere la sera di Natale, senza giornali, senza posta, e senza radio. Questo velo di tristezza e di melancolia forse sarà attenuato, se voi prima di partire approverete questa legge che ci darà la fondata speranza che, molto prima del Natale del 1952, tante famiglie avranno rifatto il loro focolare, avranno ricostituito il loro campicello, avranno potuto riportare sul loro modesto desco le arance delle loro piante, l'olio dei loro ulivi, il pane odoroso dei loro campi di grano, baciati dal sole e benedetti da Dio. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste.

FANFANI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non rientra fra i convenevoli di occasione una parola di sincero ringraziamento al presidente della Commissione speciale, al relatore e a tutti i membri della Commissione speciale, per la collaborazione intelligente, appropriata, fervida che hanno arrecato al Governo nella predisposizione dei miglioramenti proposti al disegno di legge per venire in aiuto alle aziende agricole alluvionate durante l'estate e l'autunno del 1951.

Credo che l'ora, e vorrei anche aggiungere, la scarsità dei convenuti ad interessarsi ancora una volta di questo problema, mi inviti decisamente a non dilungarmi in ragionamenti superflui davanti alla Camera, o almeno davanti a quella parte della Camera che dimostra di interessarsi a questa questione.

Ritengo mio dovere di dare tutte le notizie indispensabili per farsi una idea congrua della situazione, degli interventi, delle prospettive, non sempre buone bisogna aggiungere, che davanti al Governo e al Parlamento si aprono a seguito delle calamità atmosferiche delle quali ci stiamo occupando.

Ho già avuto occasione, in sede di Commissione, di accennare alla gravità eccezionale delle alluvioni e delle mareggiate che hanno colpito varie zone d'Italia. In ordine di tempo, gli onorevoli colleghi ricorderanno prima la Calabria, la Sicilia e la Sardegna, poi la Campania, e durante l'estate, anzi, prima ancora, la Puglia, alcune regioni della Toscana (soprattutto l'isola d'Elba e il grossetano), le zone interne al lago di Como; infine, purtroppo, la grave alluvione che ha colpito la zona padana, e che in varie riprese e in vario tempo, ma con intensità del tutto eccezionale, ha

afflitto le province di Pavia, Milano, Cremona, Mantova, Reggio Emilia, Parma, in piccola parte Piacenza, Rovigo. E, di fronte ai danni di Rovigo, certamente eccezionali, non bisogna dimenticare nemmeno quelli altrettanto considerevoli della provincia di Venezia e delle province del Veneto in generale.

È troppo presto ancora per poter fare un riepilogo di tutte le cifre pervenute. Esse rivelano — e già ebbi occasione di affermarlo in sede di Commissione — l'eccezionalità del danno. Di fronte a questa situazione, il Governo, prima ancora di presentare il disegno di legge, o contemporaneamente alla discussione del disegno di legge, nel settore dell'agricoltura ha preso alcune misure, delle quali credo dovere, per informazione del paese, dare notizia.

Per quanto riguarda l'assistenza immediata alle popolazioni danneggiate sia del sud che del nord — sempre nel settore agricolo — tramite vari enti controllati dal Ministero dell'agricoltura e posti sotto la sua vigilanza (prima di tutti l'Ente risi e la Federazione dei consorzi agrari) sono stati messi a disposizione e distribuiti alle popolazioni agricole danneggiate dalle alluvioni nel sud e nel nord: 2 mila quintali di seme di grano, 600 quintali di riso, 100 mila razioni di latte; inoltre, foraggi per il bestiame.

Vi era poi un altro problema molto grave, che riguardava il recupero del grano a vario titolo ammassato e minacciato dalle alluvioni. In questo settore, su 20 mila quintali alluvionati, diciamo così, nella Sicilia, ne sono stati recuperati 18 mila; su 6 mila quintali in Sardegna sono stati recuperati 5.900 quintali; su 4.500 quintali in Liguria ne sono stati recuperati 4.500 (cioè la totalità); nel Polesine, su 113 mila quintali ne sono stati recuperati, purtroppo, finora soltanto 63 mila. Debbo aggiungere che, in genere, a quest'azione di recupero hanno atteso le «Sepral» e i nostri ispettorati dell'agricoltura. A proposito delle «Sepral», mi pare doveroso non dimenticare che nella sola zona del Polesine, per andare incontro alle prime gravi necessità di alimentazione a sostegno delle popolazioni colpite e sfolate, i funzionari della «Sepral», dietro disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, hanno manovrato e distribuito oltre 5 mila quintali di viveri a favore di quelle popolazioni.

Si è poi pensato a mettere in essere i primi interventi per le riparazioni. Cito a questo proposito i contributi detratti dal bilancio e quindi dai normali stanziamenti, a favore della Calabria e della Sardegna per 115 milioni, in applicazione della legge n. 31, a cui

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1954

si devono aggiungere i 150 milioni votati a metà di ottobre in linea straordinaria dal Governo. Sicché, nel sud furono già messi a disposizione 265 milioni. Nel nord, 300 milioni.

Inoltre, nella provincia di Siracusa è stato fatto un primo esperimento, che non ha dato cattivi risultati. Le frane avevano sommerso, per così dire, di terriccio e sassi certe zone soprattutto ad agrumeto. I tecnici dicevano che un rapido intervento che liberasse queste piante dalle terre circostanti forse poteva salvarle. Si è sperimentato il ricorso a dei cantieri di lavoro, diciamo così, volanti, a diretta gestione dell'ispettorato di agricoltura; e con 10 milioni messi a disposizione dal Ministero, del lavoro questo primo esperimento ha dato buoni risultati. Naturalmente, sembrando doveroso non approfittare di questa circostanza per far pagare ai disoccupati la differenza tra quello che sarebbe stato il loro salario normale e la retribuzione pagata in base alla legge sui cantieri di lavoro, si è ritenuto opportuno chiedere agli agricoltori del luogo, che beneficiavano di questo intervento, di integrare la retribuzione pagata dai cantieri di lavoro.

Per quanto riguarda l'assistenza tecnica, per agevolare il ripristino delle aziende da parte degli agricoltori, nei giorni scorsi sono stati messi a disposizione 18 milioni, in aggiunta ai fondi normali, delle province di Catanzaro, Reggio Calabria, Ragusa, Nuoro, Cagliari e Sassari nel sud, e 12 milioni per le province di Reggio Emilia, Parma, Rovigo, Mantova e Cremona nel nord.

Per l'assistenza zootecnica, cioè per facilitare l'alimentazione del bestiame sfollato, furono predisposti appositi centri di raccolta nelle zone del Polesine e contermini. Furono, come già ebbi occasione di ricordare l'altro ieri, presi opportuni accordi per facilitare eccezionali contratti di soccida a termini più abbreviati di quello che prevede il codice per provvedere all'alimentazione di questo bestiame. Inoltre furono messi a disposizione degli ispettorati di agricoltura 12 milioni, perché provvedessero ai maggiori bisogni. Infine, aggiunti alle normali provvidenze predisposte, il mese scorso altri 5 milioni per la sola provincia di Rovigo sono stati messi a disposizione per la ricostituzione del patrimonio avicolo attraverso la contribuzione agli agricoltori disposti a ripopolare i loro pollai con soggetti di razza. È un primo anticipo, perché intenzione del Ministero della agricoltura è di intensificare gli sforzi in questo settore.

Per quanto riguarda l'assistenza al ripristino delle opere di bonifica, cento milioni sono stati destinati per i bacini montani e le bonifiche della Calabria fin dal 16 novembre; furono messi a disposizione altri 11 milioni per il grossetano, per le zone di Parma e Reggio nei giorni scorsi 30 milioni per l'acquisto e l'esercizio di 14 pompe capaci di asciugare meccanicamente la sacca che si è verificata nella zona di Crostolo; per l'Isola Camerini e Bonella, nel delta padano, danneggiate dalle mareggiate, è già stata autorizzata una spesa di 51 milioni. Per i bacini montani del Veneto, in aggiunta alle spese normali, altri 20 milioni. Quindi, a prescindere dal disegno di legge che noi stiamo esaminando, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura sono stati disposti sinora interventi per un miliardo e 44 milioni, oltre agli interventi in natura e in opere per accelerare o meglio anticipare l'intervento disposto col disegno di legge che stiamo esaminando: disegno di legge il quale complessivamente porta lo stanziamento straordinario a favore dell'agricoltura a questa misura: 5 miliardi per contributi; 5 miliardi per riparazioni alle opere di bonifica; un contributo di interessi di 400 milioni all'anno per 30 anni, pari all'ammontare di 12 miliardi; e perché questo contributo di interessi non cada nel vuoto, un anticipo, predisposto d'accordo tra Governo e Commissione nei giorni scorsi, di 5 miliardi agli istituti di credito, affinché possano immediatamente e senza difficoltà mettere gli agricoltori in condizione di poter approfittare del previsto contributo di interessi.

In attesa della legge, già alla fine di novembre furono date disposizioni agli ispettorati di agricoltura che incominciassero ad accettare le domande per contributi.

Sono in grado di dire che, in base a queste disposizioni, gli ispettorati di agricoltura hanno sinora ricevuto le seguenti domande: Sardegna: 249 domande per 132 milioni di contributi; Sicilia: 294 domande per 255 milioni; Liguria: 46 domande per 390 milioni; Lombardia: 13 domande per 37 milioni e mezzo; Piemonte: 68 domande per 108 milioni; Toscana: 209 domande per 180 milioni; quindi, un totale di 900 domande sinora pervenute agli ispettorati, per un importo di 1 miliardo e 200 milioni.

Mancano ancora le domande della Calabria, del Veneto, dell'Emilia, nonché il completamento delle altre regioni, per cui si può prevedere che si raggiungerà certamente la cifra prevista dal progetto, sia per quanto

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

riguarda i contributi sia per quanto riguarda gli interessi.

CAVALLARI. Le domande mancano perché non le hanno fatte, o perché non sono ancora pervenute le notizie?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Cavallari, le notizie sono state diffuse in tutti i modi possibili: a mezzo di circolari, a mezzo della radio, a mezzo della stampa. Comunque, per quanto riguarda la zona del Polesine in modo speciale, posso senz'altro anticipare che furono date disposizioni ai nostri ispettorati e ai nostri uffici affinché non soltanto via via che i cittadini rientrano nelle aziende venissero informati dettagliatamente delle provvidenze predisposte a loro favore, perché potessero approfittarne, ma furono anche date disposizioni perché funzionari dell'agricoltura periferici si recassero in tutti i centri di sfollati per illustrare *in loco* le misure predisposte, insegnando agli interessati il modo di poterne approfittare.

Assicuro comunque l'onorevole Cavallari che questa azione sarà intensificata, perché in questo settore, come in altri settori, capita spesso nel nostro paese che le leggi si fanno, ma restano lettera morta per l'ignoranza degli interessati, ignoranza naturalmente non colpevole. Occorre quindi che si svolga un'opera di divulgazione specifica, così da mettere in condizione gli interessati di beneficiare largamente delle misure predisposte dal Parlamento nazionale.

Circa il Polesine, posso aggiungere qualche notizia, purtroppo non rosea. Il massimo di estensione raggiunto dall'allagamento ammonta ormai, come è noto, a 112 mila ettari: fino agli ultimi giorni, cioè al 17 corrente, sono riemersi 18 mila ettari circa, ma debbo aggiungere in zone marginali. Si prevede una prossima riemersione, in ragione dello scolo naturale delle acque, di circa 40 mila ettari. Resteranno invece sommersi, perché le zone stesse sono al di sotto del livello del mare, finché non saranno disposte misure speciali di prosciugamento in parte naturale e in parte meccanico, circa 50-60 mila ettari. È questo uno dei problemi più gravi che si presenta nella zona.

Per quanto riguarda il bestiame, è stato fatto un rapido (non però grossolano) censimento, in corso di controllo. Questo rapido censimento porta alle seguenti cifre: 60 mila e poco più (meno del migliaio) capi di bestiame bovino esistenti sulla zona al momento dell'alluvione. Controllando l'esistenza di questo bestiame sfollato nelle varie pro-

vince e controllando il numero dei capi di bestiame venduti, si arriva — per differenza — a stimare oggi una perdita di circa 6100 capi di bestiame bovino. Nel corso di opportuni accertamenti già predisposti, potremo vedere se questo calcolo per differenza sia valido o meno.

Per provvedere a porre le premesse di una, per quanto possibile, rapida ricostruzione, si è ricorsi ad una misura eccezionale: cioè, si è costituito a Monselice (a Monselice perché, nei giorni in cui la decisione fu presa, Rovigo sembrava minacciata; e comunque l'alluvione interessa più province e, pertanto, non ci sembrava opportuno interferire con la giurisdizione normale) un ufficio speciale del Ministero dell'agricoltura alle dirette dipendenze dell'ispettorato compartimentale per le Venezia. Questo ufficio funziona in quattro sezioni: una sezione per l'assistenza tecnica e la ripresa del lavoro, una sezione per la ricostituzione zootecnica, una sezione per il prosciugamento e, le bonifiche, una sezione per i contributi ed il credito.

Il 5 dicembre l'ufficio ha iniziato a funzionare. L'11 dicembre, in base a disposizioni del ministero, sono state iniziate — prima con cinque squadre, oggi con 11 squadre di tecnici — la rilevazione e l'ispezione sul luogo di tutte quante le aziende agricole emerse, per accertare l'abilitabilità dei fabbricati e delle stalle, la utilizzabilità dei magazzini, lo stato di consistenza e di utilizzazione dei terreni e il patrimonio delle singole aziende.

Al 20 dicembre (cioè a ieri) il lavoro compiuto già era il seguente: già fatte rilevazioni su 597 aziende agricole, per ettari 4533, nei comuni di Calda, Genesello, Ficarolo, Gaiba e altri contermini; rilevati già (e quindi calcolati) i danni per 483 aziende riguardanti 3626 ettari. Il che non significa che la differenza non abbia subito danni, ma che ancora non si hanno notizie su questi danni. In queste 483 aziende riguardanti 3626 ettari si sono rilevati i seguenti danni: danni ai cereali seminati, per circa il 40 per cento. Si spera di poter ridurre o mantenere il danno a questo livello attraverso abbondanti e tempestive nitrature. Bovini perduti in queste 483 aziende: 6 su 3487 capi.

Una voce al centro. Zone marginali, allora.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sarà un chiarimento che darò dopo.

Suini perduti: 5 su 600 capi; animali di bassa corte (come del resto era stato previsto, qui la cifra comincia a crescere): perduti 2687 su 17.372 capi; semi vari, perduti 118

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

quintali su 5831; foraggi, perduti 4570 quintali su 40.342 esistenti; lettimi, perduti quintali 4.178 su 26.939 quintali.

Desidero sottolineare che sarebbe fallace fondare ogni previsione su questi dati. Si tratta di territori marginali in cui l'acqua è perdurata relativamente poco tempo. Però debbo aggiungere che a giudizio dei tecnici i danni previsti anche in queste zone erano maggiori. Sicché è stato per tutti una grata sorpresa — se si può chiamare grata sorpresa il constatare dei danni — il trovare che fortunatamente i danni sono stati un poco inferiori alle previsioni.

Debbo anche aggiungere che spetta a me una parola particolare di elogio e di fiducia nell'opera di questi funzionari, che distaccati improvvisamente da varie parti d'Italia nella zona, sotto l'ottima ed efficace guida dell'ispettore dottor Maselli, hanno dimostrato, in mezzo a difficoltà non comuni, una capacità organizzativa e una tempestività di intervento che mi pare meritevole di essere sottolineata davanti al Parlamento. (*Approvazioni*).

Per quanto riguarda il disegno di legge non ho che da rimettermi alla illustrazione che ne ha fatto rapidamente ed efficacemente l'onorevole Pugliese, relatore per conto della Commissione speciale. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione, che è comprensivo del disegno di legge del Governo e della proposta di legge Di Vittorio?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« A favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951, è autorizzata, con le modalità e nella misura di cui appresso, la concessione di contributi in conto capitale ed il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti, ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende medesime ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il contributo sarà concesso per le spese occorrenti:

a) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo e di provviste di acqua, nonché ai lavori di ricostruzione e riparazione dei muri d'argine a difesa dei fondi rustici;

b) al ripristino della sistemazione per la coltivabilità dei terreni;

c) al ripristino delle piantagioni arboree, riparazioni e acquisto per sostituzione di macchine agricole;

d) all'acquisto di sementi;

e) alla ricostituzione delle scorte vive e morte distrutte.

Per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), il contributo non può eccedere il limite del 67 per cento, del 52 per cento e del 40 per cento della spesa rispettivamente per le piccole, medie e grandi aziende e del 40 per cento, limitatamente alle piccole aziende, per gli interventi di cui alle lettere d) ed e).

Per la classificazione delle aziende trovano applicazione i criteri previsti dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

Le cooperative che, tenuto conto del numero dei soci e dell'ammontare del patrimonio sociale sono assimilabili alle piccole aziende, godranno degli stessi contributi concessi a queste ultime.

Ai coltivatori diretti proprietari di fondi il cui reddito non ecceda le loro normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano assorbiti o a causa di erosione delle acque, sarà corrisposto un indennizzo fino al 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente alle alluvioni.

La liquidazione dell'indennizzo è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, del reimpiego della somma a scopi produttivi in agricoltura ».

PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Miceli, Polano, Torretta, Cavazzini, Pelosi, Malagugini, Faralli, Cavallari, Lizzadri, Marabini e Sannicolò hanno proposto i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, alla lettera c), dopo la parola: arboree, aggiungere: ed arbustive; dopo la parola: macchine, aggiungere: ed attrezzature; e dopo la parola: agricole, aggiungere: nonché degli impianti per la conservazione o per la trasformazione dei prodotti dell'azienda ».

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

« Al secondo comma, alle parole: non può eccedere il limite del 67 per cento e del 52 per cento, *sostituire*: sarà del 90 per cento, del 70 per cento ».

« Al penultimo comma, alle parole: 70 per cento, *sostituire*: 100 per cento ».

CAVALLARI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Per gli emendamenti al primo comma mi rimetto a quanto l'onorevole Miceli ha avuto occasione di dire nel corso della discussione generale.

Chiederei, dato che gli emendamenti al secondo e al penultimo comma riguardano la corresponsione degli acconti e degli indennizzi, argomento questo che è trattato anche dall'articolo 3, di potere illustrare anche gli emendamenti all'articolo 3.

PRESIDENTE. Sta bene. L'articolo 3 è del seguente tenore:

« Per l'esecuzione delle opere di cui alle lettere a), b), e c), del precedente articolo 2, possono essere concessi mutui con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nella misura del 3,50 per cento.

Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliato in capitale al saggio del 5 per cento, sia inferiore al contributo assegnabile a termine del precedente articolo 2 può essere concessa, come contributo, la differenza.

I mutui di cui al presente articolo possono essere concessi dagli Istituti di credito agrario anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia.

Il concorso dello Stato negli interessi può — ove trattasi di piccole aziende — riguardare anche i mutui contratti per la differenza tra la spesa necessaria all'esecuzione delle suddette opere ed il contributo ottenuto ai sensi dell'articolo 2 ».

Gli onorevoli Miceli, Polano, Torretta, Cavazzini, Pelosi, Malagugini, Faralli, Cavallari, Lizzadri, Marabini e Sannicciò hanno presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, alle parole: possono essere, *sostituire*: saranno;

« alle parole: nella misura del 3,50 per cento, *sostituire le parole*: in misura tale che l'interesse a carico del contraente non superi il 3,50 per cento ».

« Sostituire il secondo e il quarto comma col seguente:

« La concessione del mutuo ed il concorso dello Stato agli interessi riguardano l'importo pari alla differenza tra la spesa necessaria alla esecuzione delle suddette opere ed il contributo ottenuto ai sensi dell'articolo 2 ».

CAVALLARI. Debbo dare atto, onorevoli colleghi, che risultati di una certa importanza si sono ottenuti nel corso dei lavori della nostra Commissione speciale, presieduta dall'onorevole Tremelloni, per quanto riguarda il desiderio manifestato di vedere aumentati i contributi e le percentuali di mutuo, gli aiuti, comunque, dello Stato a favore delle zone agricole alluvionate. Ed è stato per quest'opera della Commissione, svolta dalla maggioranza e dalla opposizione, se, al posto delle percentuali del 55, del 45 e del 35 per cento che noi troviamo all'articolo 2 del testo governativo, troviamo nel testo della Commissione le più elevate percentuali del 67, del 52 e del 40 per cento.

Tuttavia, come del resto abbiamo fatto presente anche in Commissione, noi non possiamo ritenere che questo aumento di percentuali possa essere considerato soddisfacente, non per noi, ma per le popolazioni e gli interessati direttamente colpiti dalle alluvioni, e soprattutto per l'interesse dell'economia nazionale.

Noi abbiamo sentito testè citare, da parte dell'onorevole ministro dell'agricoltura, alcuni dati concernenti i danni verificatisi in alcune parti dei territori alluvionati. Per quanto riguarda la parte del Polesine — al quale indubbiamente, per la maggiore imponenza dei danni, va forse più di frequente la nostra memoria — il ministro dell'agricoltura ha dichiarato, cosa ovvia del resto, che i dati in suo possesso non possono ancora costituire un indice molto attendibile, in quanto si riferiscono a quelle zone periferiche dalle quali le acque si sono allontanate nel termine più breve e nelle quali, pertanto, i danni relativi sono da ritenersi inferiori a quelle medie che si troveranno allorché emergeranno le residue parti dei terreni. Io devo far presente che, a fianco dei dati che sono stati a noi offerti da parte del ministro della agricoltura, noi abbiamo avuto la possibilità di venire a conoscenza di altri dati, che non hanno evidentemente alcuna pretesa di assoluta verità, ma che tuttavia, essendo stata la loro raccolta improntata a un concetto di notevole serietà e coscienziosità, sono degni per lo meno di essere conosciuti nelle loro larghe

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

linee. Questi dati in nostro possesso, che sono stati rilevati da pubbliche amministrazioni, anche se non direttamente da parte dell'amministrazione dello Stato, riguardano i fabbricati. Si dice che il numero delle case rurali e civili, delle stalle e dei granai danneggiati e distrutti nel Polesine e nel cavarzerano, si aggira fra 10 e 15 mila.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La ringrazio di avermi offerto l'occasione di citare anche questo dato, di cui mi ero dimenticato. In base alle rilevazioni finora fatte, solo due case sono state distrutte. Si tratta della zona in cui è stata fatta la rilevazione. Sulle altre zone, finché non vedremo l'uscita delle acque, è imprudente dare una cifra, sia massima che minima, perché ella sa, onorevole Cavallari, che i danni maggiori alle case non si verificano durante la permanenza delle acque, ma, purtroppo, quando le acque si ritirano.

CAVALLARI. Non a scopo polemico, ma per ristabilire un po' la verità, posso dichiarare che le case distrutte che ho visto io superano di gran lunga il numero di due. Basta percorrere, con qualsiasi mezzo, la parte rimasta intatta e inoltrarsi in alcuni paesi come Contarina e Adria, per vedere che le case crollate sono molte di più. Ad ogni modo, questa è materia per la quale una parola decisiva si potrà avere quando le acque si saranno ritirate.

Tuttavia ho il dovere di portare a conoscenza alcuni dati che, oltre che ai fabbricati, si riferiscono alle scorte vive e morte dell'agricoltura. Qui abbiamo delle cifre che, pur non discostandosi molto da quelle riferite dal ministro dell'agricoltura, tuttavia sono, in un certo senso, superiori, in quanto per i bovini si parla di un numero intorno agli 8-9 mila capi. Per gli investimenti colturali sommersi, le derrate e i prodotti perduti e il valore del frumento seminato, si avrebbe una cifra di mezzo miliardo almeno. Si aggiungano le viti e gli alberi da frutto perduti.

In sostanza, secondo i primi dati a noi pervenuti, i danni arrecati a questa zona, soltanto per quanto riguarda i fabbricati, le scorte, gli investimenti colturali, ecc., ammonterebbero a circa 10-12 miliardi.

Ripeto: sono dati di larga approssimazione che io però ho voluto ricordare a voi perché sulla scorta di essi (dati che io vi ho fatto presente con beneficio di inventario), noi dobbiamo esaminare questi emendamenti al fine di renderci conto della necessità o meno del loro accoglimento.

Gli emendamenti da noi proposti agli articoli 2 e 3 mirano, in sostanza, ad aumentare il contributo dello Stato ai lavoratori dell'agricoltura e agli agricoltori; contributo che secondo questa legge è ora rappresentato o da una somma complessiva che lo Stato corrisponde all'agricoltore, oppure dal compenso che lo Stato dà agli agricoltori nel pagamento degli interessi dei mutui.

Ora qui si pone il problema di elevare la percentuale di questi contributi, e ciò particolarmente per quanto si riferisce al secondo comma dell'articolo 2.

Io credo che tutti si debba essere convinti che un contributo che lo Stato dà ha una giustificazione, esercita una funzione utile, solo ed in quanto sia concesso in misura tale da mettere colui che lo riceve nella condizione di poter ricostruire o riparare il bene che è stato distrutto o danneggiato.

La domanda che ci siamo posti in Commissione e che poniamo davanti alla Camera è questa: con questi contributi — che pur risultano aumentati dalla Commissione nella misura del 67 per cento e del 52 per cento del danno e che vengono corrisposti ai piccoli e medi agricoltori — queste persone, nelle condizioni in cui il cataclisma che è avvenuto le ha messe, possiamo ritenere logicamente che abbiano la possibilità di poter riparare il danno, oppure non saranno in condizioni di poterlo fare?

È questo il problema che dobbiamo porci per dare ad esso una risposta. Perché, d'altra parte, non è nemmeno la prima volta che questa questione si pone in Parlamento. Allorché si trattò di fare le prime leggi sulla ricostruzione edilizia, furono contemplate in esse dei contributi che lo Stato dava a coloro che avevano avuto la casa distrutta e a coloro che avevano avuto la casa danneggiata.

Però noi abbiamo visto che, fino a che non ci si decise a fare in maniera che i contributi aumentassero nei riguardi delle prime leggi, le case ricostruite erano poche. Perché, indubbiamente, il privato non poteva con quel contributo provvedere alla ricostruzione di esse in quanto non aveva la disponibilità della somma residua, cioè la differenza fra la spesa che incontrava o doveva incontrare nella ricostruzione e il contributo dello Stato.

Quindi, secondo noi, se pensiamo ai danni che sono stati arrecati (e dobbiamo pensarvi non solo per renderci conto di quello che potrà essere l'eventuale onere dello Stato, ma anche e specialmente per renderci conto delle condizioni delle persone e delle aziende alle

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

quali devono andare questi contributi, e quindi delle loro possibilità o meno di integrare con una parte del loro patrimonio o del loro reddito il contributo che lo Stato dà loro) e se ci domandiamo se attraverso questo contributo potremo essere in diritto di chiedere che i beni vengano ricostruiti, noi vediamo che la risposta, a nostro avviso, non può certo essere affermativa.

Si risponderà (ed io credo che l'onorevole relatore, se non lo ha fatto, lo farà esprimendo il suo parere sui nostri emendamenti) che, per l'articolo 3, sulla somma residua, pari alla differenza fra il contributo dello Stato e la spesa necessaria per la ricostruzione, lo Stato si impegna, limitatamente alle piccole aziende, a un concorso nel pagamento degli interessi nella misura del 3,50 per cento.

Non credo però che questo concorso sia tale da far superare le difficoltà cui ho or ora accennato.

È vero che è stato anche affermato che il Tesoro si è impegnato ad invitare le aziende di credito ad aprire i loro sportelli e, in deroga al vigente ordinamento, ad essere larghe nella concessione dei mutui; ma è noto che il Tesoro non è affatto in condizione di poter imporre agli istituti di credito stessi una siffatta linea di condotta: i rapporti esistenti attualmente fra il Tesoro e i vari istituti bancari, anzi, sono tali da far prendere con molte riserve una siffatta ipotesi. Si verificherà, pertanto, che gli istituti bancari concederanno i mutui soltanto dietro evidenti e probanti garanzie, garanzie che non possono essere certamente date dai piccoli agricoltori che hanno avuto tutto il loro potere alluvionato e, quindi, ridotto ad una massa di fanghiglia. Si verificherà, in altre parole, ancora una volta, che i mutui potranno essere ottenuti soltanto dai grandi proprietari, i quali soltanto potranno garantire l'importo dei mutui stessi, non con i terreni sommersi, ma con altre loro proprietà.

Come gli onorevoli colleghi vedono, le difficoltà rimangono ancora, nonostante l'aumento apportato alla percentuale da parte delle Commissioni speciali: esse potranno essere superate, a nostro avviso, almeno in una certa misura, soltanto attraverso l'accoglimento dei nostri emendamenti i quali, come dicevo prima, invitano lo Stato a stabilire quale sia il criterio di sopportabilità del danno da parte degli agricoltori e, in un secondo tempo, contribuire per la parte eccedente la sopportabilità stessa.

Permettetemi, onorevoli colleghi e onorevole ministro dell'agricoltura, di richiamare, concludendo, la vostra attenzione, oltre che

sull'aspetto sociale ed umano del problema, anche su quello finanziario. Io sono, infatti, profondamente convinto che le somme corrisposte a questo titolo dallo Stato rappresentino ottimi investimenti e si tradurranno in un aumento delle derrate agricole e in una ripresa di tutte le attività commerciali artigiane ed industriali delle zone interessate; esse, in sostanza, si tradurranno anche in un buon affare per il ministro delle finanze il quale, quanto più presto le aziende agricole danneggiate saranno messe in condizioni di poter produrre, tanto più presto sarà messo in condizioni di riscuotere le imposte che in misura notevolissima già venivano pagate da parte dei titolari di questi terreni in questa zona d'Italia. Quindi è un investimento non a fondo perduto quello che voi fate, ma è un'azione che, oltre ad avere un aspetto rilevantisimo di carattere morale e sociale, costituisce anche un ottimo investimento da parte dello Stato, appunto per le imposte e le tasse che esso potrà presto tornare a riscuotere.

È, in sostanza, una politica miope, secondo me, quella che guarda al milione o alle decine di milioni negli aiuti agli agricoltori e che, invece, non si riferisce, con uno sguardo più ampio, a quelli che saranno i benefici che un maggior investimento potrebbe assicurare alla nostra agricoltura.

Ed è per queste ragioni, fra le quali io pongo pur sempre in primo luogo quelle di carattere sociale e di equità, che noi chiediamo l'approvazione dei nostri emendamenti.

GERMANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI. Vorrei una spiegazione sul secondo comma dell'articolo 2. Secondo il tenore della disposizione, sembrerebbe che il contributo previsto dalle lettere d) ed e) potrebbe essere dato a tutte le aziende grandi e medie ed il limite del 40 per cento dovrebbe valere soltanto per le piccole aziende, mentre la disposizione vorrebbe suonare diversamente, cioè l'intervento di cui alle lettere d) ed e) dovrebbe essere limitato alle piccole aziende e non superare il limite del 40 per cento. Se questo è il concetto, bisognerebbe modificare la dizione formale dell'articolo.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del relatore a questo proposito ed a proposito degli emendamenti presentati all'articolo 2?

PUGLIESE, *Relatore*. A me pare che l'osservazione dell'onorevole Germani sia esatta. Siccome il concetto della Commissione è stato appunto quello di limitare l'intervento delle lettere d) ed e) soltanto per le piccole aziende (ed il 40 per cento si riferiva alle pic-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

cole aziende), effettivamente si può trovare una forma più rispondente a quello che è il concetto seguito della Commissione.

La Commissione accetta gli emendamenti Miceli al primo comma, ma non può accettare quelli proposti al secondo e al penultimo comma, perché la determinazione dei contributi quale risulta nel testo della Commissione fu frutto di una elaboratissima discussione, e già, come del resto ha ricordato l'onorevole Cavallari, si è pensato di andare incontro particolarmente alle piccole aziende, consentendo ad esse di avvantaggiarsi sia dei contributi in capitale, sia dei contributi sul concorso degli interessi.

Circa la preoccupazione dell'onorevole Cavallari, che cioè, malgrado il finanziamento da parte del Tesoro agli istituti di credito, questi possano non accedere alle istanze di mutuo, nell'articolo 3 *bis* è detto chiaramente che sarà fatta apposita convenzione fra il ministro del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura, e gli istituti, e penso che scopo principale della convenzione sarà, appunto, di assicurare che gli istituti diano i mutui per queste opere.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

FANFANI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Circa quelli proposti al primo comma, concordo con la Commissione, nel senso di accettarli.

Quanto alle modifiche proposte al secondo e al penultimo comma, faccio osservare che esse non tengono conto del fatto che, se nel disegno di legge in esame le percentuali sono minori, non v'è d'altra parte — e forse ciò è sfuggito ai proponenti — il limite massimo nella corresponsione dei contributi, a differenza di quanto è stato stabilito nel disegno di legge di iniziativa dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, ieri approvato. In altre parole, è vero che nel disegno di legge in esame il contributo percentuale è minore, ma nello stesso tempo non vengono fissati limiti massimi; e prego di considerare se, per caso, questa formula non sia più vantaggiosa. Non posso quindi accettare gli emendamenti proposti al secondo e al penultimo comma dell'articolo 2.

Quelli proposti al secondo e al quarto comma dell'articolo 3 mi sembrano superflui per quanto riguarda le piccole aziende, mentre interesserebbero le medie e le grandi aziende. Ma già la Commissione dibattè a lungo questo problema, e convenne nel dire che il mutuo per la differenza tra il contri-

buto e la spesa effettiva dovesse essere consentito soltanto per le piccole aziende; e non ho, in questo momento, ragione di modificare il punto di vista della Commissione, al quale anche il ministro si associò.

Per quanto riguarda, infine, la proposta Germani al secondo comma, mi pare che si potrebbe evitare l'inconveniente lamentato sostituendo, dalle parole « e del 40 per cento.. » fino alla fine, con la formula seguente: « Per gli interventi di cui alle lettere *d*) ed *e*) il contributo è del 40 per cento e spetta solo alle piccole aziende ».

PUGLIESE, Relatore. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2, fino all'alinea *b*) compreso, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'alinea *c*), con gli emendamenti Miceli-Cavallari, accettati dalla Commissione e dal Governo:

« *c*) al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive, riparazioni e acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonché degli impianti per la conservazione o per la trasformazione dei prodotti dell'azienda ».

(È approvato).

Pongo in votazione gli alinea *d*) ed *e*) nel testo della Commissione.

(Sono approvati).

Onorevole Cavallari, insiste nell'emendamento Miceli al secondo comma?

CAVALLARI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Miceli-Cavallari, non accettato dalla Commissione né dal Governo e tendente a sostituire, al secondo comma, alle parole « non può eccedere il limite del 67 per cento e del 52 per cento » le parole « sarà del 90 per cento, del 70 per cento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, nel testo concordato tra Commissione e Governo in seguito alla proposta Germani:

« Per gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), il contributo non può eccedere il limite del 67 per cento, del 52 per cento e del 40 per cento rispettivamente per le piccole, medie e grandi aziende. Per gli interventi di cui alle lettere *d*) ed *e*) il contributo è del 40 per cento e spetta solo alle piccole aziende ».

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

Pongo in votazione il terzo ed il quarto comma, sui quali non vi sono emendamenti, nel testo della Commissione.

(Sono approvati).

Onorevole Cavallari, mantiene l'emendamento Miceli al penultimo comma ?

CAVALLARI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Miceli-Cavallari, tendente a sostituire la percentuale del 100 per cento a quella del 70 per cento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il penultimo comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2-bis. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il sussidio per le opere di cui alle precedenti lettere a), b), c), può essere corrisposto anche per le spese sostenute successivamente al verificarsi delle alluvioni e prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo detrazioni dell'ammontare di eventuali contributi a qualunque titolo ricevuti.

Analogamente potranno estendersi a queste spese le facilitazioni di cui al successivo articolo 3 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2-ter. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Qualora, per il migliore esito dei ripristini e delle ricostruzioni previste nelle lettere a), b), c), dell'articolo 2 occorra coordinare le opere in fondi contermini, il compito può essere assunto da consorzi di proprietari comunque esistenti o da costituirsi a questo scopo. Il contributo è concesso al consorzio che ne tiene conto nella determinazione della quota di spesa dovuta in rimborso da ciascuno degli interessati ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dell'articolo 3 ho già dato lettura. Gli emendamenti Miceli-Cavallari sono già stati

svolti. Il Governo ha dichiarato di non accettarli. La Commissione ?

PUGLIESE, *Relatore*. La Commissione, mentre nell'articolo 2 aveva inserito la formula: « Il contributo sarà concesso », in questo articolo, al primo comma, ha stabilito la dizione: « possono essere concessi », perché la disposizione riguarda i mutui contratti con gli istituti, e quindi non si poteva fissare una dizione imperativa.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. La differenza sostanziale non è quella rilevata dall'onorevole relatore. Noi chiediamo la sostituzione delle parole: « possono essere » con la parola « saranno », perché si riconosca, in un certo senso, l'obbligo da parte dello Stato di concedere i mutui nei casi in cui questi vengano richiesti.

In altri termini, non che lo Stato abbia l'obbligo di concedere i mutui a tutti coloro che sono stati alluvionati, ma a coloro che preferiscono il mutuo al contributo. Infatti, possono esservi alcuni che preferiscono il contributo, altri, invece, il mutuo. Noi chiediamo, con la inserzione nel testo della parola « saranno », che venga concessa o l'una o l'altra forma di aiuto.

PUGLIESE, *Relatore*. Bisognerebbe, allora, modificare la dizione del primo comma in questo senso:

« Per i mutui contratti per l'esecuzione delle opere di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 2, sarà concesso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nella misura del... ».

CAVALLARI. D'accordo.

SPOLETI. Sarebbe meglio dire: « lo Stato concorrere nel pagamento degli interessi ».

PRESIDENTE. Le questioni di forma possono essere rinviate al coordinamento.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3, così modificato, sino alle parole « degli interessi »:

« Per i mutui contratti per l'esecuzione delle opere di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 2, sarà concesso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi ».

(È approvato).

Alle successive parole: « nella misura del 3,50 per cento », l'emendamento Miceli mira a sostituire le altre: « in misura tale che l'interesse a carico del contraente non superi il 3,50 per cento ».

Pongo in votazione questo emendamento.
(Non è approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

Pongo in votazione le parole del testo della Commissione: « nella misura del 3,50 per cento ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione i restanti commi dell'articolo 3, nel testo della Commissione.

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 3-bis. Se ne dia lettura.

FABRIANI, Segretario, legge :

« Il Tesoro è autorizzato secondo apposita convenzione da farsi fra il Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e foreste, e gli istituti esercenti il credito agrario, a concedere anticipi agli Istituti predetti fino all'ammontare di 5 miliardi di lire per la concessione dei mutui di cui all'articolo 3, anche sotto forma di assegnazione di cartelle da essi emesse quando trattasi di operazioni di credito agrario di miglioramento ».

PRESIDENTE. L'onorevole Zanfagnini propone di sostituire l'articolo 3-bis con il seguente :

« Il Tesoro è autorizzato, secondo apposita convenzione da farsi fra il Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e foreste, e gli istituti esercenti il credito agrario, a concedere anticipi agli istituti predetti :

a) fino all'ammontare di cinque miliardi di lire per la concessione dei mutui di cui all'articolo 3, anche sotto forma di assegnazione di cartelle da essi emesse quando trattasi di operazioni di credito agrario di miglioramento;

b) fino all'ammontare di tre miliardi di lire per la concessione a favore delle aziende agricole, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1, di prestiti per gli scopi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2, nonché per la conduzione delle aziende stesse, ai sensi dell'articolo 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ZANFAGNINI. Nella prima parte il mio testo è sostanzialmente uguale a quello della Commissione. Vi è solo in più l'alinea b), e spiegherò ora i motivi di questa aggiunta.

Nella economia della legge noi abbiamo il sussidio dello Stato e il ricorso al credito. Ora, è evidente che noi facciamo assegnamento, per la ricostruzione delle aziende sinistrate, anche sulle possibilità creditizie

degli istituti che normalmente svolgono il servizio del credito agrario nelle zone alluvionate.

Altri colleghi ed io abbiamo già fatto presente in Commissione quale è la situazione di queste zone, dal punto di vista creditizio, ed abbiamo, quindi, rappresentato la necessità che il Tesoro metta a disposizione dei fondi da anticiparsi a quegli istituti perché possano concedere mutui.

I termini della questione sono noti. Nella legge si contempla uno stanziamento annuo, per contributi dello Stato negli interessi, di 400 milioni, e questa somma — lo sappiamo tutti — comporta una possibilità di ricorso al credito per 12 miliardi. Ora, siccome noi dobbiamo fare una legge che risponda alla realtà, dobbiamo tener presente la realtà del mercato creditizio, che oggi si può dire completamente negativo perché tutto il risparmio locale è assorbito dagli investimenti nei crediti di miglioramento e di esercizio all'agricoltura.

Di qui la necessità che lo Stato stesso vada incontro a queste deficienze del mercato creditizio. Ora, per quanto in misura molto inferiore a quello che sarebbe il volume complessivo dei 12 miliardi, lo Stato è venuto incontro con uno stanziamento di 5 miliardi, per quanto riguarda i mutui a lungo termine per il credito agrario di miglioramento. Ma non è venuto incontro al credito agrario di esercizio, al credito agrario a brevissima scadenza. Ora teniamo presente, onorevoli colleghi, che gli istituti i quali normalmente esercitano il credito agrario sono già impegnati attualmente con forti esposizioni finanziarie per crediti di miglioramento e di esercizio; teniamo presente che in queste zone è utopistico ed illusorio pensare che queste forti esposizioni finanziarie possano rientrare alle loro scadenze come sarebbe avvenuto normalmente se non vi fosse stata l'alluvione; non solo, ma che le possibilità di attingere al risparmio diminuiranno da parte di questi istituti; non solamente subiranno degli immobilizzi per quel che riguarda i crediti a breve termine che avevano concesso ma vedranno ulteriormente diminuiti i mezzi a loro disposizione perché i proprietari delle zone sinistrate ritireranno i loro depositi per far fronte a necessità immediate.

Il mio emendamento si propone di andare incontro anche a necessità non meno impellenti ed inderogabili del credito di esercizio e propone che vengano stanziati, in aggiunta ai 5 miliardi, 3 miliardi per la concessione di crediti alle aziende agricole che

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1, soprattutto alle lettere d) ed e): per prestiti quindi di coltivazione e di conduzione.

Io mi lusingo — per quanto sappia bene che si è attinto al massimo a tutte le risorse di bilancio — che questa mia richiesta possa venire accolta. Se poi non potesse essere accolta in questo momento, io vorrei pregare il Governo di fare le necessarie pressioni sull'Istituto di emissione affinché siano accettate a sconto le cambiali per prestiti a breve termine, per prestiti di esercizio.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

PUGLIESE, *Relatore*. L'onorevole Zanfagnini ha dato atto alla Commissione dello sforzo che è stato fatto per realizzare l'articolo 3-bis. Per quanto riguarda la possibilità di maggiori crediti di esercizio, la Commissione si rimette al Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Nella sua seconda parte, in cui si differenzia dal testo della Commissione, l'emendamento Zanfagnini non mi pare chiaro; e, se esso volesse dire quello che l'onorevole Zanfagnini ha illustrato verbalmente, penso che sarebbe estremamente pericoloso intervenire con una norma legislativa su una questione molto delicata, che importa una valutazione di rischi, come è il sconto delle cambiali agrarie.

ZANFAGNINI. Non risulta nel mio emendamento questa richiesta.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Ora, per quel che riguarda la politica da fare non soltanto per il settore alluvionato, ma in genere per il settore agricolo, il Governo ha già dato larghe assicurazioni, è già intervenuto e sta intervenendo nei limiti della prudenza in modo che si alimenti sempre più il credito verso l'agricoltura; ma, mi pare che, dopo lo sforzo che è stato fatto con l'accoglimento delle proposte presentate davanti alla Commissione, aggravare ulteriormente questo impegno non sia possibile da parte dello Stato.

Dal punto di vista del Tesoro, quindi, prego la Camera di non accettare questa ulteriore spesa, che, del resto, sposterebbe un po' tutto l'impegno della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Zanfagnini, insiste?

ZANFAGNINI. Onorevole Presidente, io sarei anche disposto a ritirare il mio emendamento, ma avevo chiesto al Governo almeno di assumersi il compito di esercitare le necessarie pressioni sull'Istituto di emissione per

l'accettazione del sconto per i prestiti cambiali.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Su questo siamo d'accordo.

ZANFAGNINI. Ritiro allora l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3-bis nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3-ter.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono già in ammortamento alla data della presente legge — sempre che il mutuatario si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1 — l'importo della rata scadente entro il 31 dicembre dell'anno in corso, aumentata di relativi interessi, potrà formare oggetto di nuovo mutuo da parte dello stesso istituto mutuante, di durata pari a tutto o a parte del residuale periodo di ammortamento del mutuo originario. A tale nuovo mutuo sono automaticamente estese, con lo stesso grado, tutte le garanzie che assistono il mutuo originario, bastando, a tal fine, il semplice annotamento della nuova concessione a margine delle formalità ipotecarie e di trascrizione pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo.

La dilazione, di cui al presente articolo, non comporta alcuna modifica di contributo statale, dal quale i mutui originari siano già assistiti ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3-quater.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Gli atti e i contratti relativi ai mutui ed alla ratizzazione di cui agli articoli precedenti sono esenti da tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili per gli atti e i contratti predetti sono ridotti alla misura di un quarto ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Miceli, Polano, Torretta, Cavazzini, Pelosi, Malagugini, Faralli, Cavallari, Lizzadri, Marabini e Sannicolò hanno

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

presentato il seguente articolo aggiuntivo 3-*quinquies*:

« L'Ispettorato agrario provinciale renderà pubblico, mediante affissione all'albo dei comuni interessati, l'elenco delle opere di ricostruzione e delle ricostituzioni delle scorte per ogni azienda.

L'esecuzione di tali opere o ricostituzioni è obbligatoria, fa carico alla proprietà e deve essere espletata nel termine notificato dall'Ispettorato agrario provinciale.

In difetto provvederanno all'esecuzione i conduttori, i mezzadri, i coloni, i compartecipanti, i lavoratori che stabilmente prestano la loro opera nell'azienda o che ad essa saranno assegnati dagli uffici di collocamento.

In tal caso essi avranno diritto ai contributi previsti per legge ed acquisteranno diritto reale sul maggiore valore che il fondo assumerà in dipendenza dei lavori eseguiti ».

CAVALLARI. Chiedo di illustrarlo io.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Il nostro articolo aggiuntivo vuol dare, in sostanza, risposta a questa domanda: la ricostruzione delle zone alluvionate costituisce un interesse di carattere prevalentemente pubblico o privato? Questa è la domanda cui noi intendiamo rispondere; e, in rapporto a questa risposta, si esprimerà il voto favorevole o contrario al nostro emendamento, il quale dichiara che le opere, che i privati devono eseguire col concorso dello Stato, siano rese obbligatorie.

La legge è congegnata in modo tale per cui il concorso dello Stato viene dato qualora il proprietario ne faccia domanda; e, quindi, il proprietario può ricostruire, se vuole, la sua proprietà, ma può anche non ricostruirla. Se si trattasse di un'alluvione che avesse colpito una zona circoscritta di terreno, di assai poco rilevante entità, una cosa di questo genere si potrebbe anche ammettere; ma quando si arriva a parlare, solo per il Polesine, di più di 112 mila ettari e di più di 200 mila abitanti, e a questi si aggiungono gli ettari e gli abitanti di tutte le altre zone d'Italia colpite dalle alluvioni, vediamo che il problema del mutuo, del concorso dello Stato, del contributo alla ricostruzione delle scorte, delle case rurali, delle strade, eccetera, non è più problema fra il privato danneggiato e lo Stato, ma è questione di interesse pubblico. Anzi, l'interesse pubblico alla ricostruzione di queste zone è di gran lunga prevalente sull'interesse del semplice privato cittadino, il quale, per esempio, facendo un calcolo economico, potrebbe ritenere più conveniente, anziché inve-

stire una determinata somma nel ricostruire case coloniche o nel rimettere in stato di produttività i terreni alluvionati, investire, invece in speculazioni o in attività commerciali o industriali.

Se così è, e così credo non possa non essere, anche perché il dettato costituzionale ci dice sotto quale profilo viene oggi considerata la proprietà privata, perché la Costituzione dice: « La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale », l'unico modo di assicurare questa funzione sociale nelle zone colpite dalle alluvioni è quello di dare — per esempio, per il Polesine — la possibilità a queste 200 mila persone di lavorare, ed è quello di dare all'economia nazionale la possibilità che questi 112 mila ettari di terra sommersa riprendano a produrre.

Sono stati spesi milioni e miliardi, altri spero ne verranno spesi per redimere dalle acque territori che erano a valle, per bonificare delle valli, ma perché si vuole oggi lasciare all'arbitrio di un privato il fatto che un certo numero di ettari renda o non renda di più, agli effetti dell'economia nazionale?

E del resto, questo principio, che noi intendiamo sia indispensabile includere nella nostra legge, è un principio che è stato già incluso in altra legge, e precisamente nel decreto legislativo luogotenenziale 1° luglio 1946, n. 31, nel quale si leggeva che lo Stato, nell'intento di offrire maggiore occupazione di mano d'opera, dava ad una determinata commissione il potere di imporre l'esecuzione di determinati lavori. Appunto a questo effetto, l'articolo aggiuntivo che proponiamo proclama obbligatori questi lavori e dichiara che, qualora il proprietario non voglia o non ritenga di addvenire alla ricostruzione, si sostituiscano al proprietario (e ai suoi diritti anche nel percepire il contributo di mutuo da parte dello Stato) l'affittuario o il mezzadro o quei lavoratori che comunque prestano la loro opera in queste zone.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

PUGLIESE, *Relatore*. Nel mio breve intervento di stamane ho già detto i motivi per i quali non avremmo potuto accettare questo emendamento. Noi conosciamo la situazione di grave disagio in cui si dibattono i titolari delle aziende colpite; e quindi non ritengo, almeno per il momento, di imporre loro un termine entro il quale debbano provvedere alla ripresa della conduzione delle loro aziende. Semmai è un problema che

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

potrà sorgere dopo e per il quale potranno essere adottati a suo tempo adeguati provvedimenti legislativi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo non ritiene in questo momento opportuna la norma proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari ?

CAVALLARI. Per un criterio di logica, insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-*quinquies*, testé letto.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Nelle provincie danneggiate è istituita una commissione composta dal prefetto che la presiede, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'intendente di finanza.

La commissione, sentito il comitato provinciale dell'agricoltura, tenendo presente la disponibilità dei fondi assegnati alla provincia, determina i criteri di massima da seguire nella concessione dei contributi avuto riguardo alle necessità di favorire le aziende di minore ampiezza, quelle che abbiano subito il maggior danno, ed in generale, all'opportunità di graduare l'entità dell'intervento secondo lo stato di depressione della economia agricola della zona.

La concessione va in ogni caso subordinata alla condizione che l'entità del danno subito dall'azienda, compreso quello relativo ai frutti pendenti, abbia compromesso la capacità finanziaria del titolare dell'azienda stessa.

La commissione esprime inoltre il suo preventivo parere per ogni singola concessione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miceli, Polano, Torretta, Cavazzini, Pelosi, Malagugini, Faralli, Cavallari, Lizzadri, Marabini e Sannicolò hanno proposto di aggiungere alla fine del primo comma: « e dal presidente dell'amministrazione provinciale ».

CAVALLARI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Nella commissione prevista dal primo comma il presidente dell'amministrazione provinciale sarebbe il solo elemento di elezione democratica in mezzo al prefetto, al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e all'intendente di finanza.

Sarebbe stato maggiormente auspicabile che accanto a queste persone, oppure che invece di queste persone, vi fossero irappresentanti delle categorie interessate, ma poiché su ciò avremmo incontrato la decisissima opposizione della maggioranza, noi riteniamo di presentare un emendamento approvabile con tutta tranquillità anche dalla maggioranza, chiedendo che di questa Commissione faccia parte almeno un membro elettivo, cioè il presidente dell'amministrazione provinciale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione ?

PUGLIESE, *Relatore*. A me pare che, dato il compito esclusivamente tecnico, amministrativo e di indagine, di questa commissione, la quale deve determinare i criteri di massima da eseguire nella concessione dei contributi, tener presente la disponibilità dei fondi assegnati alla provincia, l'opportunità di graduare l'entità dell'intervento secondo lo stato di depressione, non vi sia motivo di includervi un altro componente, per quanto eletto democraticamente. La commissione è formata dai rappresentanti degli organi tecnici responsabili in materia.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La composizione della commissione così come appare dall'articolo 4 ha già fatto buona prova nell'applicazione della legge n. 31; non vedo per quale ragione debba farne parte il presidente dell'amministrazione provinciale, che in materia non mi consta abbia una particolare competenza.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, insiste ?

CAVALLARI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Cavallari: « e dal presidente dell'amministrazione provinciale ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Miceli e Cavallari propongono la soppressione del terzo comma.

Onorevole Cavallari, vuole svolgere questo emendamento ?

CAVALLARI. Mi rimetto a quanto ha già detto l'onorevole Miceli.

PRESIDENTE. La Commissione ?

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

PUGLIESE, *Relatore*. La Commissione è contraria alla soppressione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario per una ragione semplicissima. Il testo della legge, così come proposto, dice che non si dà il contributo a chi ha piena capacità finanziaria. Ora io non comprendo perché si debba sopprimere questo testo, cioè perché si debba dare il contributo anche a chi, per non aver subito danni sensibili, ha la possibilità di provvedere coi propri mezzi al ripristino della propria azienda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma, del quale l'onorevole Miceli propone la soppressione.

(È approvato).

Pongo in votazione i restanti commi dell'articolo 4.

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Sono ammessi al contributo coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda. Per i conduttori non proprietari, il sussidio si riferisce alle sole spese per riparare i danni subiti nei beni strumentali, a termine delle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 2. A quanti fra essi abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste dal contratto col proprietario, spetterà il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto. Quando il fondo è condotto in forma associativa, il contributo di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 3 verrà ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5-bis. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Le alluvioni e mareggiate di cui all'articolo 1 della presente legge, non possono costituire causa di risoluzione dei contratti agrari in corso.

I concessionari, gli affittuari, i coloni, i compartecipanti, i salariati fissi ed obbligati sono preferiti nella occupazione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria ed agraria.

Le rispettive prestazioni contrattuali delle parti restano sospese per il tempo e per le

quantità per i quali la prestazione risulta impossibile.

Nel caso che in dipendenza delle alluvioni e delle mareggiate, si sia resa impossibile per il futuro la prosecuzione del preesistente contratto le parti ne concorderanno la nuova formulazione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 6 del testo ministeriale è stato stato soppresso dalla Commissione.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Gli accertamenti preventivi e consuntivi, in ordine alla concessione del contributo, di cui all'articolo 2 e del concorso nel pagamento degli interessi dei mutui di cui all'articolo 3, sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale vi provvede con le modalità previste dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e dal decreto legislativo presidenziale 15 marzo 1947, n. 214, in quanto applicabili, e con ogni altro possibile mezzo di indagine, atto ad assicurare la corrispondenza della concessione del contributo alle finalità che la presente legge si propone. Per le opere indicate alla lettera *a*) dell'articolo 2 il capo dell'Ispettorato provvede all'approvazione del progetto ed al collaudo.

« L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in caso di necessità, è autorizzato ad avvalersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione ai sensi e per le finalità previste dal n. 2 dell'articolo 20 del decreto-legge presidenziale 15 marzo 1947, n. 214 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il capo dell'ispettorato, sulla base della documentazione acquisita e del parere della commissione di cui al precedente articolo 4, liquida il sussidio e ne dispone il pagamento in una o più soluzioni secondo la qualità del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'agricoltura è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

« Gli ordinativi vengono sottoposti, per il tramite della Ragioneria presso i Provveditorati alle opere pubbliche, al controllo degli uffici distaccati della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355.

« A questi uffici sono parimenti inviati dal capo dell'Ispettorato i rendiconti relativi alle somme all'uopo anticipategli.

« Alle piccole e medie aziende ed alle cooperative ad esse assimilate saranno concesse anticipazioni sino al 20 per cento dell'ammontare del contributo, per la esecuzione delle opere di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 2, entro otto giorni dall'effettivo inizio dei lavori ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.
FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Per provvedere alla concessione dei sussidi di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da stanziarsi nell'esercizio finanziario 1951-52 e per il concorso nel pagamento degli interessi previsti dall'articolo 3 è autorizzata per 30 anni la spesa annua di lire 400 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miceli, Polano, Torretta, Cavazzini, Pelosi, Malagugini, Faralli, Cavallari, Lizzadri, Marabini e Sannicolò hanno proposto di sostituire alle parole « 5 miliardi » le altre « 10 miliardi »; e alle parole « 400 milioni » le altre « 800 milioni ».

CAVALLARI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Al termine della discussione di questo disegno di legge credo che si tratti di ripetere non solo i concetti che durante la discussione degli altri disegni di legge sono stati enunciati da nostra parte, ma di rivolgere, anche se con scarsa speranza da parte nostra, un appello alla coerenza da parte della maggioranza.

Ho dato atto all'inizio di questa seduta che la Commissione speciale per l'esame di questo provvedimento aveva apportato dei miglioramenti alle percentuali dei contributi

dello Stato. Però, per rendere operante questo beneficio occorre che siano aumentati gli stanziamenti dei fondi. Infatti, stabilire che invece del 55 si concederà il 70 per cento e mantenere poi inalterate le somme prima stanziante vuol dire, nella migliore delle ipotesi, affermare cosa non vera, e, nella peggiore delle ipotesi, cercare di far soltanto una tirata demagogica, gettare fumo negli occhi alla gente, ma in sostanza non dare nulla di più di quello che era previsto dall'inizio da parte dello stesso Governo.

Abbiamo fatto le stesse osservazioni in Commissione e ora le ripetiamo davanti a voi, onorevoli colleghi della maggioranza e signor ministro. Vogliamo essere coerenti, vogliamo sperare che la vostra qualità di deputati di maggioranza non vi esima dal riconoscere la fondatezza di quanto ho dianzi esposto. Vorrete continuare a giuocare sull'equivoco, mantenendo sostanzialmente le cose al punto in cui erano prima? D'altra parte, che anche voi della maggioranza riteniate che senza un aumento dei fondi questa legge non potrà soddisfare alle esigenze è dimostrato dal fatto che ora avete respinto un nostro emendamento che mirava a rendere obbligatorie le opere di ricostruzione e di riparazione rese necessarie dalla alluvione. Delle due una, onorevoli colleghi: o voi siete convinti che questa legge deve veramente mettere in grado gli agricoltori di ricostruire i loro beni e allora dovete approvare il nostro emendamento, oppure dite chiaramente che volete aiutare gli agricoltori soltanto a parole e non coi fatti, in quanto, pur riconoscendo il loro diritto ai contributi, non stanziare i fondi necessari alla loro corresponsione. In altre parole, onorevoli colleghi, anche la votazione di questo emendamento servirà ad indicare il grado della vostra sincerità e della vostra buona fede.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questi emendamenti?

PUGLIESE, *Relatore*. Senza soffermarmi su quanto è stato detto in materia di sincerità o di buona fede (sentimenti che, almeno in questa occasione, dovrebbero presumersi in tutti), mi limiterò a rispondere che il terzo comma dell'articolo 11 di questa stessa legge prevede il caso della insufficienza dei fondi. Infatti, è stabilito che « per le diverse o maggiori eventuali occorrenze si provvederà con il ricavato del prestito pubblico approvato con legge 14 dicembre 1951, n. 1325 e nei limiti che saranno stabiliti con successive disposizioni legislative ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ove non ci fosse stato il terzo comma dell'articolo 11, per di più modificato con l'emendamento Spoleti, che io mi auguro sia accolto ed al quale mi dichiaro fin da ora favorevole, l'emendamento Cavallari sarebbe stato giusto, tanto che, in un primo momento, discutendo il disegno di legge in Commissione, eravamo propensi ad accoglierlo. Senonché un intervento del ministro del tesoro, opportunamente provocato dal presidente della Commissione speciale, ci ha indotto a formulare il terzo comma citato dall'onorevole relatore sia per coprire i 5 miliardi già previsti dalla legge sia per accendere una ipoteca per gli eventuali ed immancabili aumenti. Si tratta, cioè, in certo senso, di una legge aperta, in ordine agli stanziamenti, per cui penso che la Camera possa votare con tranquillità la cifra di 5 miliardi, dal momento che essa non preclude ulteriori interventi finanziari.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, mantiene gli emendamenti?

CAVALLARI. Li mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Miceli-Cavallari, tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 10 alle parole « 5 miliardi » le altre « 10 miliardi ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'altro emendamento Miceli-Cavallari, tendente a sostituire alle parole « 400 milioni » le altre « 800 milioni ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, per provvedere ai lavori di riparazione di danni causati alle opere pubbliche di bonifica nonché alle opere di sistemazione dei bacini montani nelle provincie di cui all'articolo 1 della presente legge.

« Quando i danni abbiano colpito interi complessi organici di opere di bonifica, la spesa di ripristino delle opere pubbliche è a totale carico dello Stato. Negli altri casi si applicano, ai fini dell'attribuzione della spesa, le norme contenute nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

« Spetta al Ministero dell'agricoltura e foreste di riconoscere, sulla base degli accertamenti tecnici e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la esistenza della condizione necessaria per l'attribuzione dell'intera spesa a carico dello Stato.

« Il Ministero dell'agricoltura ha facoltà di corrispondere anticipatamente ai consorzi di bonifica concessionari delle opere una somma non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo della concessione, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 12 della legge 23 aprile 1949, n. 165 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cavallari, Miceli, Polano, Torretta, Cavazzini, Pelosi, Malagugini, Faralli, Lizzadri, Marabini e Sannicolò hanno preposto, al primo comma, alle parole « 5 miliardi » di sostituire le parole « 8 miliardi ».

L'onorevole Cavallari ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAVALLARI. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

PUGLIESE *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cavallari, mirante a elevare a otto miliardi i cinque miliardi previsti nel primo comma nell'articolo 10.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« All'onere derivante dalla presente legge, viene destinata per l'importo 10,400 milioni la maggiore entrata derivante dall'aumento dell'addizionale sulle imposte dirette ed indirette disposto dalla legge.

« Il Ministro del tesoro provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Per le diverse o maggiori eventuali occorrenze si provvederà con il ricavato del prestito pubblico approvato con legge 14 dicembre 1951, n. 1325 e nei limiti che saranno stabiliti con successive disposizioni legislative ».

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

PRESIDENTE. Gli onorevoli Riccardo Lombardi, Dugoni e Giuliano Pajetta propongono di sostituire l'articolo 11 con il seguente:

« Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo di una somma corrispondente da prelevarsi sui fondi di cui alla legge 23 maggio 1951, n. 402.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ».

L'onorevole Riccardo Lombardi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LOMBARDI RICCARDO. Dissi già ieri che questo emendamento è analogo a quello da me proposto all'articolo 6 del precedente disegno di legge, e pertanto le stesse ragioni che ho avuto l'onore di esporre ieri valgono a favore dell'emendamento riproposto all'articolo 11. Reputo pertanto superfluo insistere sui motivi già esposti alla Camera.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

PUGLIESE, Relatore. L'Assemblea ha sentito le argomentazioni con le quali, nel mio intervento dopo la chiusura della discussione generale, ho manifestato il parere contrario della Commissione sull'articolo dell'onorevole Lombardi e quindi ritengo superfluo ricominciare una polemica inutile.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

FANFANI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Con la legge attuale si prevede il finanziamento della spesa da farsi e si prevede anche l'utilizzazione del prestito per le spese prevedibili. In questa situazione mi domando qual'è la ragione puramente finanziaria che può consigliare di andare a prelevare somme da leggi già votate in precedenza dal Parlamento anziché andare ad attingere somme che il Parlamento ha reperito e, includendole in questa legge, poste a disposizione degli alluvionati. Io capisco le ragioni politiche che possono avere indotto l'onorevole Lombardi a presentare il suo emendamento; ho ascoltato ieri sera attentamente anche le ragioni economiche e penso che l'onorevole Lombardi abbia prospettato tutte quelle ragioni a suo tempo, anche quando il Parlamento approvò la legge a cui egli si riferisce e decise di destinare quei fondi in una certa misura e secondo un certo indirizzo.

MATTEUCCI. Ma non vi era l'alluvione!...

FANFANI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Essendo sopravvenuta l'alluvione, onorevole Matteucci, la Commissione ha proposto di attingere, anziché a precedenti stanziamenti, a nuove fonti di entrata, ed in questo senso l'Assemblea dovrebbe, a giudizio del Governo, decidere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo sostitutivo Riccardo Lombardi, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. L'onorevole Spoleti ha proposto di collocare tra gli attuali primo e secondo comma dell'articolo 11 il terzo, sostituendolo col testo seguente:

« Per l'anticipo predisposto dall'articolo 3-bis si provvederà col ricavato del prestito approvato con legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

« Si ricorrerà egualmente al suddetto prestito anche per le diverse e maggiori eventuali occorrenze nei limiti che saranno stabiliti con successive disposizioni legislative ».

L'onorevole Spoleti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SPOLETI. L'emendamento è un omaggio all'articolo 81 della Costituzione e l'antefatto che lo giustifica è costituito dagli articoli 3 e 3-bis: dall'articolo 3, che consente la concessione di mutui con il concorso dello Stato, dall'articolo 3-bis, che autorizza il Tesoro ad intervenire per la concessione di questi mutui. Ho ritenuto — e mi lusinga il consenso del ministro — che non fosse opportuno consentire al Tesoro, senza un'apposita legge, di avere i fondi da destinare a questi contributi. Ed allora, alla formulazione redatta dalla Commissione, che parlava di « diverse ed eventuali maggiori spese », ho pensato di sostituire la mia perché le diverse e le eventuali maggiori spese, evidentemente, non potevano essere quelle previste da questa disposizione di legge.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

PUGLIESE, Relatore. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo si è già dichiarato favorevole.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 11:

« All'onere derivante dalla presente legge viene destinata per l'importo 10,400 milioni

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

la maggiore entrata derivante dall'aumento dell'addizionale sulle imposte dirette ed indirette disposto dalla legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Spoleti, che costituirà il secondo e il terzo comma:

« Per l'anticipo predisposto dall'articolo 3-bis si provvederà col ricavato del prestito approvato con legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Si ricorrerà egualmente al suddetto prestito anche per le diverse e maggiori eventuali occorrenze nei limiti che saranno stabiliti con successive disposizioni legislative ».

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma:

« Il Ministro del tesoro provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Poiché la somma dei 10 miliardi e 400 milioni non riguarda soltanto l'esercizio finanziario 1951-52, ma anche i successivi esercizi finanziari, propongo di aggiungere a questo comma la seguente proposizione: « Per gli anni finanziari successivi al 1951-52 si provvederà con l'iscrizione delle somme occorrenti nei bilanci di previsione ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo ?

PUGLIESE, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma, con l'aggiunta proposta dal Governo ed accettata dalla Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Alla ripartizione tra le province interessate delle somme destinate alle provvidenze di cui alla presente legge provvederà il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, sentiti preventivamente, per

quanto riguarda le province delle regioni a statuto speciale, gli assessori dell'agricoltura ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

L'onorevole Dal Pozzo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« I benefici della presente legge vanno a tutti i colpiti dalle recenti alluvioni e mareggiate indipendentemente dal luogo e comune dove il danno si è prodotto ».

Questo emendamento è precluso dalle votazioni già effettuate sull'articolo 2.

TREMELLONI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMELLONI, *Presidente della Commissione*. La Commissione propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Le facilitazioni previste dall'articolo 3-ter per i mutui già in ammortamento e per l'importo della rata scadente il 31 dicembre corrente, sono estese anche alle altre rate che scadranno entro il 31 dicembre 1952 ».

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Naturalmente, una volta approvato, questo articolo dovrà, per coordinamento, essere conglobato con l'articolo 3-ter.

PRESIDENTE. Naturalmente, è salvo il coordinamento.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge, compresa la formulazione definitiva del titolo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per l'esame di un disegno di legge.

PECORARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECORARO. Chiedo che si inserisca nell'ordine del giorno della seduta pomeridiana

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

il disegno di legge: « Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche ». Faccio questa richiesta a nome della Commissione finanze e tesoro, la quale chiede inoltre di essere autorizzata a riferire oralmente.

PRESIDENTE. Poiché la seduta pomeridiana è un'altra seduta, e non un proseguimento di quella attuale, non è necessario procedere ad una votazione a maggioranza qualificata per includere all'ordine del giorno una nuova materia.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che le richieste Pecoraro sono accolte.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,45.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI